



COMUNE DI FORLIMPOPOLI
PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) COMUNE DI FORLIMPOPOLI AL 31/12/2023 E DEGLI ENTI, AZIENDE E SOCIETÀ COMPONENTI IL GRUPPO, DA COMPNDERE NEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2023.

L' anno **duemilaventiquattro (2024)** addì **ventitre** del mese di **Luglio** alle ore **18:10** nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza Milena Garavini nella sua qualità di il Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti giustificati i seguenti sigg.:

		Presenza
1) GARAVINI MILENA	Sindaco	X
2) MONTI ENRICO	Vice Sindaco	X
3) POLETTI ARIDE	Assessore	X
4) ARTUSI CARLOTTA	Assessore	X
5) BONAVIDA ELISA	Assessore	X
6) LIVERANI PAOLO	Assessore	X

Totale Presenti: 6 Totale assenti: 0

Con l' assistenza del Segretario Generale, Avv. Maria Cristina Leone.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- il bilancio consolidato è disciplinato anche dall'articolo 233-bis del TUEL;
- l'allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011, concernente il bilancio consolidato, disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato;

Considerate le modifiche intercorse al citato Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011 ed in particolare quelle introdotte con il D.M. 11 agosto 2017 riferite alla rideterminazione dei parametri per la definizione di irrilevanza delle partecipazioni detenute dalla controllante rendendo, in maniera graduale, più stringenti i vincoli per l'esclusione dall'area di consolidamento,

Dato atto che, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- a) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
- b) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

Rilevato che i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale;

Considerato che costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica":

- 1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel rendiconto consolidato);
- 2) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter del D.Lgs. 118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - 1.a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - 1.b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - 1.c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - 1.d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - 1.e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante;

- 2) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2);
- 3) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
 - ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

In fase di prima applicazione dei principi riguardanti il bilancio consolidato, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

- 3) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Evidenziato che dalla delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 13/12/2023 avente ad oggetto *“REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE AL 31/12/2022 AI SENSI DELL'ART.20 DEL D.LGS. 175/2016.”* sono evidenziate le seguenti partecipazioni del Comune di Forlimpopoli:

SOCIETA' PARTECIPATE DIRETTAMENTE	QUOTE %
Livia Tellus Romagna Holding Spa	4,0055%
Hera Spa	0,1842%
Lepida Spa	0,0014%
Agenzia Mobilità Romagnola - AMR Srl consortile	0,42%
S.A.PRO Spa in fallimento	6,00%
SOCIETA' PARTECIPATE INDIRETTAMENTE TRAMITE LIVIA TELLUS	QUOTE % DI LTRH
Fiera Forlì Spa	31,198%
Forlì Mobilità Integrata	100,00%
Forlifarma Spa	100,00%
Romagna Acque Spa	16,068%
Sapir Spa	0,1754%
Start Romagna Spa	17,4487%
Techne Soc.Cons. Arl	50,00%
Unica Reti Spa	51,4256%
Alea Ambiente Spa	100,00%
Hera Spa	1,20559%

SOCIETA' PARTECIPATE INDIRETTAMENTE DI 2^ LIVELLO TRAMITE ROMAGNA ACQUE SPA	QUOTE % DI ROMAGNA ACQUE
Plurima Spa	32,28%
ACQUA INGEGNERIA S.R.L.	46,00%
SOCIETA' PARTECIPATE INDIRETTAMENTE DI 2^ LIVELLO tramite UNICA RETI SPA	QUOTE % DI UNICA RETI
Romagna Acque Spa	0,363729%
Hera Spa	0,0000018%
ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI DIRETTAMENTE	
Fondazione Casa Artusi	50,00%
Fondazione Abitare	3,27%
Azienda Servizi alla Persona Forlivese – ASP	17,59%
Azienda Casa Emilia-Romagna – ACER della Provincia di Forlì-Cesena	2,69%

DETTAGLIO SULLE SOCIETA' PARTECIPATE INDIRETTAMENTE TRAMITE LIVIA TELLUS DI 1^ E 2^ LIVELLO

SOCIETA'	%LTRH	% COMUNE
Alea Ambiente S.p.A.	100,00%	4,0055%
Fiera di Forlì S.p.A.	31,198%	1,24979188%
Forlifarma S.p.a.	100,00%	4,0060%
Forlì Mobilità Integrata S.r.L.	100,00%	4,0060%
Hera S.p.A.	1,2056%	0,0482963360%
Romagna Acque S.p.A.	16,068%	0,643684080%
Sapir S.p.A.	0,1754%	0,0070265240%
Start Romagna S.p.A.	17,4487%	0,6989949220%
Techne Soc. Cons. a r.l.	50,00%	2,0030%
Unica Reti S.p.A.	51,4256%	2,0601095360%
Plurima S.p.A.	32,28%	0,2077812210240%

Ricordato che in base ai criteri stabili dalla Legge e dal Principio Contabile Applicato 4/4 sopra indicati non fanno parte del “Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Forlimpopoli” le seguenti società:

- HERA Spa (0,1842%) società mista pubblico/privata e quotata, in quanto la quota è inferiore al 10%;
- S.A.PRO. Spa (6,00%), in quanto è in corso la procedura di fallimento giudiziale;
- Agenzia Mobilità Romagnola A.M.R. Srl Soc. Cons. (0,42%), in quanto società mista pubblico/privata partecipata con quota inferiore al 20%;

Rilevata, tuttavia, l'esigenza di garantire la significatività del bilancio consolidato ai sensi del Principio Contabile Applicato 4/4 al D.Lgs. 118/2011 includendo nel gruppo amministrazione pubblica del Comune di Forlimpopoli anche Agenzia Mobilità Romagnola A.M.R. Srl Soc. Cons. in quanto, pur non essendo una società in House, ha affidamenti diretti di servizi pubblici, in particolare relativamente al trasporto pubblico locale;

Rilevato pertanto che i componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Forlimpopoli”, identificati sulla base dei criteri stabiliti dalla Legge e dal principio 4/4 sopra riportati, sono i seguenti organismi partecipati:

Tipologia	Denominazione	Quota
Organismi strumentali	Non presenti	
Enti strumentali controllati	Non presenti	
Enti strumentali partecipati	Azienda Servizi alla Persona Forlivese – ASP	17,59%
	Azienda Casa Emilia-Romagna – ACER della Provincia di Forli-Cesena	2,69%
	Fondazione Casa Artusi	50,00%
	Fondazione abitare	3,27%
Società partecipate a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali	Livia Tellus Romagna Holding (Bilancio consolidato)	4,0060%
	Lepida Spa	0,0014%
	Agenzia Mobilità Romagnola AMR Srl Consortile	0,42%

Considerato che il “Gruppo amministrazione pubblica” è costituito oltre che dal capogruppo Comune di Forlimpopoli da altri numero due enti strumentali, una società controllata e tre società partecipate a totale partecipazione pubblica nonché affidatarie dirette di pubblici servizi locali delle quali una (Livia Tellus Romagna Holding) è capogruppo di altrettanti gruppi societari di cui consolida annualmente i bilanci;

Considerato che gli enti strumentali non societari, come Fondazione Casa Artusi e Fondazione Abitare, non hanno un effettivo rapporto di partecipazione poiché la quota percentuale è determinata ai sensi del punto 4.4 dell’allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011, il quale prevede che *“Se l’ente partecipato è una fondazione, la quota di partecipazione è determinata in proporzione alla distribuzione dei diritti di voto nell’organo decisionale, competente a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione e alla programmazione dell’attività della fondazione”*.

Considerato che gli enti e le società del gruppo compresi nel “Gruppo Amministrazione Pubblica” possono non essere inseriti nel “Gruppo bilancio consolidato” nei casi di:

- a) irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell’attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate. Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori al 1% del capitale della società partecipata.

- b) impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

Evidenziato che la soglia di irrilevanza relativa all'esercizio 2023 è la seguente:

	Comune di Forlimpopoli	%	Soglia di irrilevanza
Patrimonio netto	62.520.762,89	3,00%	1.875.622,89
Totale dell'attivo	74.884.073,97	3,00%	2.246.522,22
Ricavi caratteristici	8.181.580,39	3,00%	245.447,41

Dato atto che è stata effettuata la verifica della soglia di irrilevanza sui dati dei singoli bilanci al 31.12.2023 tranne che per le società/enti Livia Tellus Holding Spa e Asp del Forlivese per le quali è stato possibile consultare solo il bilancio rispettivamente al 30.06.2023 e 31.12.2022 nelle more dell'approvazione ancora in corso, rispettivamente, di quello al 30.06.2024 e al 31.12.2023 e che nessuno degli enti/società appartenenti al Gruppo Amministrazione Pubblica è da escludere dal perimetro di consolidamento, pertanto i due elenchi coincidono;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Settore Bilancio e Finanze;

A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Per tutte le motivazioni sopra espresse che si intendono integralmente richiamate:

1. Di individuare, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, quali componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Forlimpopoli”, i seguenti organismi partecipati:

Tipologia	Denominazione	Quota
Organismi strumentali	Non presenti	
Enti strumentali controllati	Non presenti	
Enti strumentali partecipati	Azienda Servizi alla Persona Forlivese – ASP	17,59%
	Azienda Casa Emilia-Romagna – ACER della Provincia di Forlì-Cesena	2,69%
	Fondazione Casa Artusi	50,00%
	Fondazione abitare	3,27%
Società partecipate a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali	Livia Tellus Romagna Holding (Bilancio consolidato)	4,0060%
	Lepida Spa	0,0014%
	Agenzia Mobilità Romagnola AMR Srl Consortile	0,42%

2. Di individuare, altresì, quali componenti del “Perimetro di consolidamento” del Comune di Forlimpopoli per l’anno 2023, i seguenti organismi partecipati coincidenti con il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Forlimpopoli in quanto non vi sono enti o società irrilevanti ai sensi del Principio Contabile Applicato 4/4 al D.Lgs. 118/2011:

RAGIONE SOCIALE	QUOTA %
ASP del Forlivese	17,59%
ACER Azienda Casa	2,69%
Fondazione casa Artusi	50,00%
Fondazione Abitare	3,27%
Livia Tellus Romagna Holding (Bilancio Consolidato)	4,0060%
Lepida Spa	0,0014%

3. Di dare atto che gli elenchi di cui ai punti precedenti sono soggetti ad aggiornamento annuo alla fine di ogni esercizio, con riferimento al consolidamento del bilancio dell'esercizio successivo.
4. Di trasmettere il presente provvedimento agli organismi partecipati di cui al punto 2.

Inoltre, in considerazione dell'urgenza di trasmettere le indicazioni agli enti/società sopra individuati in tempi adeguati per i relativi riscontri, anche considerando il concomitante periodo estivo, con separata votazione unanime favorevole, palesemente espressa nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto e sottoscritto:

IL SINDACO
MILENA GARAVINI

SEGRETARIO GENERALE
MARIA CRISTINA LEONE

Destinazioni: